

# HERES

RIVISTA DI DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

## A CHI APPARTENGONO LE OSSA DEL DE CUIUS?

Guido CELONI - avvocato

La questione del diritto di disporre dei resti ossei del de cuius può acquistare importanza qualora un discendente abbia necessità di utilizzarle per delle ricerche sul DNA, e non soltanto al fine di verificare il rapporto di parentela giuridica. Infatti, le ossa e i denti sono una preziosa e insostituibile fonte di informazioni che, grazie al test del DNA, hanno valore predittivo, diagnostico e di rischio per le malattie genetiche. Esiste un diritto di proprietà del discendente sui resti ossei del suo avo? Gli altri discendenti possono opporsi all'estumulazione del feretro e all'uso di un osso per svolgere indagini sul DNA? Un discendente può opporsi alla cremazione di un suo avo, al fine di conservarne le ossa in caso di necessità di indagini sul DNA? Anche se oggi una

malattia fosse soltanto diagnosticabile precocemente, ma non curabile, e anche se soltanto alcune malattie sono pronosticabili dalla ricerca genetica, è certo che in futuro sarà utile avere il materiale osseo dei propri avi sul quale poter eseguire le ricerche genetiche. Nella questione giuridica non interviene soltanto il diritto della persona di disporre con testamento del proprio corpo dopo la morte, né soltanto il diritto ereditario sui beni del de cuius, ma anche il diritto personale dei discendenti a conservare e a utilizzare "oggetti" che possono essere determinanti per la propria salute. Nel bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti, forse l'ultimo che abbiamo citato è quello prevalente.



## IL TESTAMENTO: UN MOMENTO SIMBOLICO TRA VITA E MORTE

Lodovico BERRA - Medico specialista in Psichiatria, direttore dell'Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, docente universitario a IUSTO, Torino

(pagina 4)

## DONAZIONE IN CAMBIO DI ASSISTENZA IN VITA

Antonio BOVINO - avvocato

Pagina 2

## POENAE NOMINE

Guido CELONI - avvocato

Pagina 11

## TESTAMENTO OLOGRAFO RETRODATATO

Anna M. CUZZOCREA - avvocato

Pagina 22

## DONAZIONE IN CAMBIO DI ASSISTENZA IN VITA - NO PATTO SUCCESSORIO

Antonio Bovino - avvocato

L'ordinanza n. 9397 della Corte di Cassazione, emessa il 10 aprile 2025, affronta una questione riguardante la natura di una scrittura privata sottoscritta tra parenti, in cui un genitore si impegna a donare una somma di denaro al figlio a fronte dell'impegno di quest'ultimo a garantire assistenza al genitore per tutta la vita. La Corte ha chiarito che tale accordo non costituisce un patto successoriale vietato dall'articolo 458 del Codice Civile, poiché l'accordo è orientato alla soddisfazione di interessi presenti e tangibili delle parti, non alla regolazione di una futura successione.

Nel caso specifico: Tizio, Caia e la loro madre hanno firmato una scrittura privata che includeva un obbligo di assistenza e mantenimento. La madre autorizzava la figlia Caia a prelevare 150.000 euro, ricavati dalla vendita di un immobile, con l'accordo che Caia avrebbe utilizzato tale somma per acquistare un immobile che sarebbe stato di sua esclusiva proprietà. In cambio della somma, Caia si sarebbe impegnata a ospitare la madre nel nuovo immobile e garantirle assistenza morale e materiale. Caia avrebbe, poi, riconosciuto formalmente un debito di 75.000 euro nei confronti del fratello Tizio, da pagare entro un anno dalla morte della madre.

Morta la madre, Caia non provvedeva a versare al fratello l'importo oggetto del riconoscimento di debito. Tizio propone decreto ingiuntivo che viene opposto dalla sorella. Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l'opposizione per violazione del divieto dei patti successori e dichiara nulla la scrittura con cui veniva riconosciuto il debito. La Corte di Appello ribalta la sentenza di primo grado valutando il complessivo quadro degli interessi in gioco e negoziati dalle parti, escludendo che l'accordo trilaterale tra Tizio Caia e la madre fosse un negozio mortis causa vietato dall'art. 458 c.c., respingendo di conseguenza, nel merito i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo. Veniva proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la scrittura privata tra Tizio Caia e la madre non costituisce patto successoriale, in quanto l'accordo ha prodotto effetti immediati con


il trasferimento effettivo della somma di denaro destinata a soddisfare gli interessi attuali delle parti. Come è noto l'art. 458 c.c. dispone che, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi. La norma sancisce la nullità dei patti successori e, quindi, vieta che si possa disporre di un'eredità propria o altrui per convenzione. Sono privi di efficacia gli accordi mediante i quali un soggetto dispone della propria successione (i patti cosiddetti costitutivi o istitutivi), dispone di un'eredità ancora non aperta (i patti cosiddetti dispositivi o pacta corvina) o rinuncia alla medesima (i cosiddetti patti abdicativi). La ratio della norma, soprattutto per i patti dispositivi ed abdicativi risiede dalla volontà di preservare l'assoluta revocabilità del testamento ed evitare quello che i latini sintetizzavano con il broccardo "votum captandae mortis" ossia con il desiderio della morte altrui per fini personali e di arricchimento.

Secondo la Corte al fine della configurazione di un patto successoriale, è necessario accertare se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costruire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta; inoltre, se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, compresi nella successione; ancora, se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi dello ius poenitendi e se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione; infine, se il programmato trasferimento, da parte del promittente al promissario, avrebbe dovuto avere luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (cfr. Cass. n. 14110 del 2021; Cass. n. 1683 del 1995; Cass. n. 2404 del 1971). È evidente che, dal momento che l'art. 458 c.c. mira a tutelare la libertà testamentaria

fino alla morte del disponente, sono sottratti all'ambito applicativo della disposizione i negozi nei quali l'evento morte non è causa dell'attribuzione, ma viene ad incidere esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione. Quindi, l'atto mortis causa (diverso dal testamento) vietato è esclusivamente quello nel quale la morte incide non sul piano effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a regolare i rapporti che scaturiscono dalla morte del soggetto, senza produrre alcun effetto, neppure prodromico o preliminare fino a che il soggetto è in vita; cioè, l'atto mortis causa vietato investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall'evento morte traggono una loro autonoma qualificazione, mentre il negozio post mortem valido è destinato a regolare una situazione preesistente, in quanto l'attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte. Nella fattispecie concreta, il giudice del merito ha accertato che il negozio era finalizzato a produrre e aveva effettivamente prodotto i suoi effetti in vita della madre, in quanto il trasferimento della somma di denaro era stato effettivo e destinato a soddisfare interessi attuali dei contraenti. La somma di denaro era stata realmente e immediatamente trasferita dalla madre alla figlia, al fine di soddisfare sia l'interesse della madre ad avere in cambio dalla figlia l'assistenza per tutta la durata della sua esistenza, abitando con lei nella casa oggetto di acquisto, sia l'interesse della figlia ad avere la disponibilità necessaria a procedere all'acquisto della casa medesima, e perciò l'accordo aveva contenuto tale da escludere che la madre e i figli disponessero dei diritti di successione non ancora aperta. In questo contesto, neppure l'assunzione dell'obbligazione da parte della figlia di trasferire al fratello la metà della somma ricevuta entro un anno dalla morte della madre comportava atto avente contenuto dispositivo dei diritti sulla successione futura; ciò perché non si trattava di previsione che avesse a oggetto beni ancora compresi nel patrimonio della madre al momento della sua morte e che trovasse causa nell'evento-morte, ma si trattava di previsione relativa a beni che erano effettivamente entrati nel

patrimonio della figlia e che la stessa si obbligava a trasferire, in parte, al fratello dopo che era venuta meno l'esigenza di assistenza alla madre. Nessuna volontà quindi di "testare anticipatamente e convenzionalmente" da parte della madre; nessuna costituzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, relativamente al riconoscimento di debito. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso di Caia, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva giudicato correttamente i fatti e applicato i principi giuridici pertinenti. Per concludere, quindi, al fine della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario accertare se il vincolo giuridico abbia la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta. Costituiscono invece atti validi i negozi nei quali l'evento morte non è causa dell'attribuzione, bensì incide esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione.

Antonio BOVINO



# IL TESTAMENTO: UN MOMENTO SIMBOLICO TRA VITA E MORTE

**Lodovico BERRA** - Medico specialista in Psichiatria, direttore dell'Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, docente universitario a IUSTO, Torino

La stesura del testamento rappresenta un atto giuridico e personale, ma al contempo si configura come un momento esistenziale di straordinaria densità simbolica. Non si tratta soltanto di disporre dei propri beni materiali, ma di misurarsi con la propria finitezza, affrontando consapevolmente l'orizzonte della morte. Il testamento diviene così una soglia psichica, un atto di parola che tenta di ordinare l'eredità materiale e affettiva nel tempo della non-presenza, manifestando in modo tangibile l'urgenza di lasciare traccia, di persistere nell'altro, di sopravvivere simbolicamente nella memoria altrui. Nel testo "La regola della vita" (2021) scrivo che "morire significa separarsi, e tale separazione [...] esige un atto: un congedo". Il testamento, in questa luce, può essere inteso come uno degli atti di congedo più significativi, capace di incarnare una forma di consapevolezza matura della propria mortalità. Esso non si limita a sancire il destino giuridico dei beni, ma diventa parte integrante del processo elaborativo del morire, uno spazio in cui l'Io, dinanzi alla propria fine, può ancora esercitare una funzione narrativa e ordinativa. Il gesto testamentario richiama infatti una doppia temporalità: quella retrospettiva, in cui si ripercorre la propria storia, i legami e i valori, e quella prospettica, proiettata verso un futuro che non ci comprenderà più come presenza viva. È un atto simbolico che tenta di istituire continuità laddove si profila una cesura radicale.

## LA SCRITTURA TESTAMENTARIA COME ESPRESSIONE DEL SÉ

Redigere un testamento significa istituire una forma testuale del proprio congedo. Il testamento ha, in questo senso, una valenza esistenziale e psicologica: è l'ultima scrittura volontaria, l'ultima parola che il soggetto può porre nel mondo. Come ho scritto nel testo "La regola della vita", "l'idea della morte non può essere pienamente pensata, ma solo allusa, evocata, trasformata in forma narrativa o rituale". Il testamento è dunque uno di questi riti, una delle forme culturalmente accettabili per mettere in scena

la propria morte, per dire senza dire apertamente, per simbolizzarla senza esserne annientati. Freud, nel suo saggio "Al di là del principio di piacere", sottolineava come il pensiero della morte venga spesso rimosso dall'orizzonte della coscienza. Il testamento si offre invece come luogo in cui la rimozione può essere temporaneamente sospesa: è il gesto di un soggetto che, pur nella sua fragilità, accetta di guardare alla fine non come pura distruzione, ma come momento che può essere pensato, nominato, regolato. Dal punto di vista fenomenologico ed esistenziale, la scrittura testamentaria può assumere un valore terapeutico. Essa consente di affrontare l'angoscia della morte entro un contesto simbolico e ordinato, in cui la minaccia dell'annichilimento viene trasformata in gesto di responsabilità e cura verso gli altri. L'atto di disporre dei propri beni post mortem implica la volontà di assicurare protezione, riconoscimento, continuità ai propri cari. La paura più grande non è in realtà quella della morte in sé, ma quella di morire nel disordine, nell'oblio, nel non senso. Il testamento si oppone a questa paura, offrendo un contenitore di senso in cui l'individuo può collocare le proprie ultime volontà, immaginando un mondo che continuerà dopo di sé e in cui la propria voce potrà ancora risuonare. Il testamento è anche una parola che resta, una parola che vincola e orienta, ma anche una parola che cura. Vi è in esso una duplice tensione: da un lato il bisogno di esercitare un controllo sull'incertezza del futuro, dall'altro il desiderio di consegnare qualcosa di sé che vada oltre il mero possesso materiale. Si pensi ai testamenti spirituali, alle lettere ai figli, ai messaggi d'amore o di perdono che accompagnano talvolta le disposizioni formali. In queste scritture si manifesta la verità intima del testamento: essere strumento di memoria, di riconciliazione, di trasmissione di senso. Nel contesto psicologico, la funzione testamentaria può essere letta come un dispositivo che consente al soggetto di affrontare simbolicamente il lutto della propria sparizione, anticipandone le dinamiche, ma anche riducendone la potenza traumatica. L'atto testamentario, proprio in quanto gesto narrativo,

diviene allora parte del processo di elaborazione anticipata del lutto, capace di riconfigurare il senso della fine in termini di passaggio e non solo di perdita. In conclusione, la stesura del testamento non è semplicemente un atto giuridico, ma un passaggio esistenziale profondo, in cui il soggetto si confronta con la propria mortalità trasformandola in parola, in atto, in segno lasciato al mondo. Essa permette di costruire un ponte tra l'ordine della vita e l'enigma della morte, di istituire una continuità simbolica nel cuore stesso della discontinuità assoluta. Come scrivo in "La regola della vita", "solo chi ha pensato fino in fondo la morte può abitare con pienezza la vita". Il testamento, in questo senso, è una delle forme con cui possiamo pensare la morte senza esserne travolti, una forma di fedeltà alla vita che continua anche oltre di noi.

#### IL TESTAMENTO COME ATTO DI GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE

La redazione di un testamento rappresenta un momento esistenziale denso di significati etici, affettivi e simbolici. Stilare un testamento "giusto" significa confrontarsi non solo con la propria morte, ma anche con il senso delle relazioni che si sono intessute nella vita, con le dinamiche familiari – spesso complesse – e con il bisogno profondo di lasciare un'eredità non solo materiale, ma anche morale. In tale prospettiva, la stesura del testamento si configura come un esercizio di responsabilità, una forma ultima di presa di posizione e di significazione delle proprie scelte relazionali. Nel momento in cui un individuo dispone dei propri beni, si misura con la questione dell'equità. Tuttavia, il concetto di "giustizia" testamentaria non coincide necessariamente con l'uguaglianza aritmetica delle quote, ma piuttosto con la capacità di tenere conto dei bisogni, dei legami, dei vissuti e delle storie personali di ciascun erede. L'equità, in questo senso, richiede una riflessione profonda e personalizzata, che non può essere risolta unicamente con criteri legali o astratti. Vi è infatti una differenza sostanziale tra giustizia legale (quella che il codice civile garantisce attraverso istituti come la legittima) e giustizia esistenziale o relazionale, che tiene conto della complessità dei rapporti, delle ferite, delle cure ricevute o negate, dei sacrifici fatti, dei ruoli ricoperti nella storia familiare. Le difficoltà aumentano in presenza di famiglie "diseguali": famiglie ricostituite, con figli di primo e

secondo letto; famiglie in cui alcuni membri hanno contribuito più di altri alla cura dei genitori; o contesti in cui vi sono relazioni affettive segnate da lunghi silenzi, roture o conflitti. In tali situazioni, redigere un testamento "equo" può significare prendere decisioni difficili, che rischiano di riattivare rancori e amplificare i dissidi esistenti. Nel valutare la distribuzione dei beni, l'individuo è spesso attraversato da conflitti interiori: premiare chi è stato più presente o essere imparziale? Riconoscere il merito o preservare l'unità familiare? Queste domande evidenziano come la scrittura testamentaria diventi anche un'espressione della propria etica relazionale, una forma di bilancio esistenziale che obbliga a nominare ciò che spesso resta implicito: la gratitudine, la delusione, la speranza di riconciliazione.

#### LE IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE DEL TESTAMENTO IN CONTESTO CONFLITTUALE

Sul piano psicodinamico, la stesura del testamento in presenza di relazioni familiari conflittuali può generare vissuti ambivalenti: senso di colpa, desiderio di rivalsa, paura del giudizio postumo. Il soggetto si trova nella posizione difficile di dover "pronunciarsi" su questioni non risolte, mettendo nero su bianco una lettura dei legami che può essere definitiva. Nelle famiglie in cui vi sono conflitti irrisolti, il testamento può involontariamente diventare un atto punitivo. In questi casi è fondamentale che l'atto testamentario non sia il riflesso di dinamiche emotive non elaborate, ma il frutto di un processo riflessivo maturo, eventualmente sostenuto da un percorso psicologico o di mediazione familiare. La psicologia sistemicorelazionale evidenzia come le eredità – materiali e simboliche – siano spesso il luogo di emersione di fantasmi transgenerazionali, di debiti non detti, di aspettative rimaste sospese. In questo senso, la scrittura testamentaria può rappresentare un'occasione di ri-significazione e pacificazione, ma solo se affrontata con consapevolezza. Pur nella consapevolezza che ogni situazione è unica, alcuni criteri possono orientare la redazione di un testamento che ambisca a un senso di giustizia relazionale. È innanzitutto necessario valutare il contributo affettivo e assistenziale, vale a dire riconoscere chi ha sostenuto concretamente il testatore, soprattutto nei momenti di fragilità. Può essere utile considerare i bisogni attuali, tenendo

conto della situazione economica o di salute dei beneficiari e così orientando verso una redistribuzione ponderata. In questo senso è bene esplicitare le motivazioni, come per esempio inserire una lettera privata che accompagni il testamento, il che può aiutare a spiegare le scelte, riducendo il rischio di fraintendimenti. È comunque importante evitare favoritismi impulsivi: ogni gesto testamentario ha infatti un impatto simbolico profondo; è utile interrogarsi se le proprie scelte siano espressione di equità o di risentimento. Infine è necessario promuovere la coesione familiare: talvolta una distribuzione uniforme, anche se non perfettamente equa, può contribuire a preservare i legami tra i superstiti. L'atto testamentario, se mal gestito o percepito come ingiusto, può generare fratture profonde tra gli eredi, compromettendo per anni le relazioni familiari. Non di rado, controversie su eredità celano dolori antichi, sensazioni di esclusione, questioni di riconoscimento mai risolte. Per questo motivo, oltre alla consulenza legale, può essere utile considerare un accompagnamento psicologico alla stesura del testamento, specialmente nei casi più delicati. La mediazione familiare, in presenza di dissidi già manifesti, può offrire uno spazio protetto per discutere aspettative, prevenire contenziosi e favorire la comunicazione. In conclusione, stilare un testamento giusto è un atto complesso che interseca diritto, etica, psicologia e relazioni. È un gesto finale che parla di noi, di ciò che abbiamo ritenuto importante, delle persone che abbiamo amato o da cui ci siamo allontanati, delle tracce che vogliamo lasciare nel mondo. In una società in cui la morte viene spesso rimossa e i legami familiari sono attraversati da fragilità, il testamento può diventare uno strumento di giustizia postuma, di riconoscimento, di pace. Ma perché ciò accada, esso va pensato non solo come

atto tecnico, ma come forma ultima di responsabilità relazionale. Come gesto che, se scritto con consapevolezza, può unire ciò che la vita aveva diviso.

#### ASPETTI PSICODINAMICI DELLA REDAZIONE TESTAMENTARIA

Nell'ottica della metapsicologia freudiana, il momento in cui il soggetto redige un testamento attiva in modo significativo l'istanza super-egoica. Come descritto da Freud nel saggio "Il disagio della civiltà" (1930), il Super-Io è la sede della coscienza morale, che si forma attraverso l'interiorizzazione dei divieti parentali e sociali, e si accompagna spesso al sentimento di colpa, anche quando non vi sia una colpa reale. In questo senso, la scrittura testamentaria può rappresentare una forma di riparazione simbolica, nel tentativo di correggere o riequilibrare ciò che si avverte come ingiusto o incompiuto nella storia relazionale familiare. Il testatore, confrontandosi con la propria finitezza, può essere spinto a sistemare simbolicamente i conti della propria vita relazionale, cercando di lasciare un'eredità percepita come "giusta", anche nel senso morale e affettivo del termine. Tuttavia, come osserva André Green (1990), vi è sempre il rischio che il Super-Io, se ipertrofico o punitivo, orienti il testamento verso forme più aggressive o colpevolizzanti: esclusioni punitive, assegnazioni simboliche, manovre che perpetuano una sofferenza invece di sanarla. La prospettiva narcisistica, come delineata da Heinz Kohut (1971), consente di leggere il testamento anche come espressione di un bisogno profondo di continuità del Sé, al di là della disintegrazione fisica. Kohut evidenzia come il Sé abbia bisogno, per mantenere la coesione, di rispecchiamento, idealizzazione e continuità. Il testamento, in tal senso, diviene strumento di trasmissione identitaria e ricerca di riconoscimento postumo. La designazione degli eredi o la destinazione di beni particolarmente significativi riflettono spesso un desiderio inconscio di preservare l'immagine idealizzata di sé anche oltre la morte. Nei casi di narcisismo fragile, il testamento può contenere una dimensione grandiosa e al contempo profondamente vulnerabile: il soggetto proietta nel documento una versione di sé che cerca di resistere all'annullamento, spesso attribuendo significati eccessivi ai propri beni o ai propri gesti. Nella prospettiva kleiniana, la scrittura testamentaria può essere interpretata come



una forma di elaborazione anticipata del lutto e di transizione dalla posizione schizo-paranoide a quella depressiva (Klein, 1935). La posizione depressiva consente l'integrazione delle immagini buone e cattive dell'oggetto, e quindi l'accettazione dell'ambivalenza: si può amare e odiare la stessa persona, riconoscere torti e virtù, e muoversi in direzione di una riparazione simbolica. In tale stato mentale, il testamento diviene strumento di cura: si lascia qualcosa non solo "per dovere", ma per riconoscere la storia dell'altro, la reciprocità della relazione, anche con le sue fratture. Il gesto testamentario acquista così un valore catartico e trasformativo. In mancanza di questa integrazione, la redazione testamentaria può restare ancorata a una posizione scissa, in cui l'erede "buono" viene idealizzato e premiato, mentre l'erede "cattivo" viene escluso o punito, spesso in modo emotivamente sproporzionato rispetto alla realtà della relazione. Dal punto di vista della psicoanalisi relazionale, è necessario considerare la presenza di fantasie inconsce che accompagnano la redazione testamentaria. Come già notava Ferenczi, ma ancor più sviluppato da Bollas (1987), l'inconscio produce narrazioni interne che strutturano l'identità e l'immaginario del soggetto. Scrivere il proprio testamento implica inevitabilmente l'attivazione di fantasie di presenza postuma, in cui il soggetto immagina le reazioni degli eredi, la lettura del documento, l'effetto delle sue parole. In alcuni casi, si tratta di fantasie riparative; in altri, di fantasie di controllo o vendetta. Scrive Bollas (1987): "Il testamento è spesso il palcoscenico immaginario in cui l'Io si rappresenta mentre osserva la propria assenza". Queste fantasie, se non riconosciute o simbolizzate, rischiano di determinare una scrittura carica di ambiguità, di desideri rimossi o di messaggi impliciti che gli eredi faticheranno a decifrare senza conflitto. Il lavoro psicoanalitico contemporaneo ha mostrato come l'eredità, in senso lato, non sia solo un lascito di beni, ma un sistema complesso di trasmissioni intergenerazionali. Il lutto non elaborato e i traumi non simbolizzati possono trasmettersi sotto forma di cripti psichiche, ovvero nuclei di esperienza rimossi che agiscono nel discorso familiare come silenzi o contraddizioni non elaborate. Il testamento, quando stilato senza consapevolezza di questi contenuti, rischia di agire come una "capsula di memoria congelata" che perpetua la coazione a ripetere. Viceversa, un testamento pensato può diventare un atto generativo: non solo chiusura, ma

apertura di un processo di simbolizzazione collettiva, un dispositivo narrativo che aiuta i sopravvissuti a elaborare la perdita e a trasformarla in significato.

## DENARO E TESTAMENTO

Nel momento in cui un soggetto si appresta a redigere un testamento, non affronta solamente un problema giuridico, ma entra in relazione con una dimensione profondamente simbolica: il valore psichico del denaro e dei beni posseduti. Il patrimonio, infatti, non è solo un insieme di oggetti o risorse da distribuire, ma costituisce un'estensione dell'identità, un deposito di affetti, desideri, investimenti emotivi e riconoscimenti. Esso diviene, nella fase terminale della vita o anche solo nella sua riflessione, lo strumento privilegiato con cui l'individuo cerca di esercitare un potere, lasciare un segno o continuare a esistere. Il testamento, in questo contesto, si configura come un dispositivo simbolico attraverso cui il legame con il denaro, le proprietà e i rapporti familiari si manifesta in forme complesse, ambivalenti, spesso segnate da conflittualità latenti. Denaro e beni materiali, nel testamento, non esprimono soltanto un valore economico, ma sono vettori di significato, mezzi attraverso cui si comunica amore, riconoscimento, punizione o bisogno di controllo. Dal punto di vista psicodinamico, il denaro rappresenta molto più di una risorsa utilitaristica. Come sottolinea Helene Deutsch (1949), l'investimento narcisistico sui beni si struttura fin dalla prima infanzia, laddove l'oggetto posseduto è percepito come parte integrante dell'Io. I beni materiali assumono così una funzione di "prolungamento del sé" (Winnicott, 1953), fungendo da contenitori transizionali di affetti, sicurezza, potere e identità. La difficoltà a separarsi dal proprio patrimonio in età avanzata o nel contesto testamentario è, in questa prospettiva, la difficoltà a separarsi da parti profonde del proprio Sé, da ciò che si è conquistato, costruito, custodito. Come afferma Daniel N. Stern (1985), il possesso può fungere da asse centrale del senso di continuità personale e di coerenza dell'identità, soprattutto in soggetti che hanno organizzato la propria autostima attorno al lavoro, al guadagno e all'accumulo. Nel momento in cui un individuo dispone dei propri beni post mortem, si trova a esercitare un potere che può essere sia generativo che manipolatorio. Il testamento diventa spesso una forma postuma di messaggio relazionale, un "atto di parola" che può includere o escludere,

legittimare o ferire. La donazione testamentaria non è solo un gesto altruistico, ma un atto intrinsecamente ambivalente, in cui possono coesistere il desiderio di riconoscere e quello di condizionare. Lasciti specifici possono essere accompagnati da aspettative implicite, da messaggi di obbedienza, fedeltà o gratitudine da parte degli eredi. In tal senso, il testamento può trasformarsi in uno strumento di controllo a distanza, una forma di “continuità narcisistica” attraverso la quale il soggetto tenta di governare le dinamiche familiari anche dopo la morte. Marcel Mauss (“Saggio sul dono”, 1925) così scrive a questo proposito: “La donazione, lungi dall’essere sempre espressione disinteressata, può contenere una quota significativa di potere simbolico e coercitivo”. Il dono, come insegna Mauss, non è mai completamente libero: esso comporta una reciprocità attesa, un vincolo implicito, una rete di significati che coinvolge chi dà e chi riceve. Il testamento, in questa prospettiva, si colloca al crocevia tra etica della generosità e strategia relazionale. La difficoltà a lasciare i propri beni, anche quando la morte è imminente o la stesura testamentaria opportuna, è una delle espressioni più comuni di resistenza psichica alla separazione. Come scrive Bowlby (1980), la perdita di un oggetto significativo attiva sistemi profondi di attaccamento. I beni, in particolare quelli immobiliari o familiari (la casa, l’azienda, la terra), sono spesso caricati di un valore transgenerazionale, contenitori di memoria, radicamento, narrazione identitaria. Non è raro che il testatore rimandi la redazione del testamento o ne cambi più volte le disposizioni, nel tentativo di diluire l’angoscia di dissoluzione e di preservare una forma di controllo sul mondo circostante. La rinuncia definitiva a ciò che si possiede può infatti evocare vissuti di svuotamento, di perdita di potere, di dissoluzione dell’identità. Uno degli aspetti più delicati riguarda il potenziale uso strumentale del testamento come mezzo per ottenere attenzione, cura o presenza da parte dei familiari. In soggetti anziani, isolati o affettivamente deprivati, la promessa di un’eredità può diventare un dispositivo relazionale attraverso cui si tenta di riattivare un legame, di assicurarsi visite, cure o compagnia. Il denaro, in questo caso, assume una funzione vicaria: è il mezzo con cui il soggetto cerca di ottenere ciò che non riesce più a garantire con la sola presenza o affetto. Tale dinamica può divenire perversa nei casi in cui si instauri un patto tacito tra donatore e destinatari: “ti lascio, se tu mi dai...”. Nei casi più gravi, si può parlare di “ricatto

affettivo testamentario”, nel quale il potere di decidere sulla successione diventa una leva per ottenere comportamenti o affetti forzati. Tali situazioni, benché non sempre patologiche, evidenziano l’ambivalenza del testamento come gesto simbolico: al tempo stesso espressione d’amore e dispositivo di controllo, forma di libertà e strumento di compensazione affettiva. Possiamo così affermare che “Il testamento, in certi casi, può diventare la continuazione della richiesta di amore con altri mezzi” (L. Berra, Op. cit. 2021). Nel lavoro clinico con soggetti che si confrontano con la stesura di un testamento, è fondamentale esplorare il significato affettivo e simbolico attribuito al denaro. Le domande non sono mai solo giuridiche: “a chi lascio?”, “quanto lascio?”, “cosa lascio?” sono domande su chi è stato importante, chi si vuole ricordare, chi si vuole far sentire visto o escluso. La presenza di figli distanti, la relazione interrotta con un coniuge, o il senso di solitudine esistenziale emergono spesso nel momento testamentario con una potenza che supera quella dei bilanci patrimoniali. In questi casi, l’ascolto psicologico e un eventuale intervento di counseling filosofico o di mediazione familiare possono contribuire a trasformare il testamento da gesto ambiguo o punitivo in un vero e proprio rito di passaggio, capace di pacificare e significare la fine. La scrittura testamentaria, se consapevole, può diventare una forma di saggezza simbolica: il dono, non più come merce di scambio o potere, ma come forma ultima di narrazione relazionale.

## IL TESTAMENTO COME PROLUNGAMENTO DELL’ESISTENZA

La stesura di un testamento, nella sua apparente natura tecnico-giuridica, costituisce in realtà un atto fortemente simbolico ed esistenziale. Redigere un testamento non equivale soltanto a disporre dei propri beni, ma implica un confronto diretto con il limite della morte e, al contempo, un tentativo di oltrepassarlo. Il soggetto che scrive le proprie ultime volontà non si limita a chiudere la propria esistenza biologica, ma tende a prolungarla, lasciando segni, indicazioni, vincoli, donazioni e memorie che ne permettano una sopravvivenza simbolica. In questa prospettiva, il testamento diventa uno strumento attraverso il quale l’individuo cerca di continuare ad esserci, di influenzare gli affetti e le scelte dei sopravvissuti, di estendere il proprio Sé oltre i confini della morte. Il bisogno di lasciare un’eredità, intesa

non solo in termini materiali ma anche simbolici, può essere interpretato come una forma di “continuità del Sé” (Erikson, 1963), in cui il soggetto cerca di trasmettere ciò che ha costruito, amato e ritenuto significativo nel corso della vita. Attraverso il testamento, l’Io si proietta nel futuro e si fa ancora agente, nonostante la certezza della propria fine. Questo movimento psichico rappresenta un modo per tenere unito il proprio mondo relazionale, tentando di attribuirgli una direzione anche dopo la propria scomparsa. Il testamento, dunque, non è solo un atto conclusivo, ma è anche un dispositivo narrativo e relazionale: un messaggio destinato a chi resta, che incorpora elementi affettivi, morali, etici e identitari. In tale senso, può essere considerato una forma postuma di presenza simbolica, una continuazione della propria funzione affettiva all’interno del gruppo familiare e sociale. Nelle sue forme più mature, il testamento rappresenta un gesto di cura, una forma di riconoscimento e continuità affettiva. L’assegnazione di un oggetto caro, il lascito di un bene con un significato emotivo condiviso, o l’indicazione di una volontà educativa o valoriale, sono modi in cui il testatore esprime amore, gratitudine o desiderio di coesione. In questi casi, la presenza postuma assume una tonalità positiva: si tratta di un’eredità che nutre, che unisce, che protegge, che testimonia una forma di legame duraturo. Il testamento diviene così un atto generativo, che riconosce i vissuti altrui, li onora e li orienta, offrendo una memoria vivente e non solo una traccia materiale. Come afferma Daniel Stern, il Sé narrativo continua a costruirsi anche nelle rappresentazioni altrui: “diventiamo ciò che gli altri dicono di noi e ciò che noi immaginiamo continueranno a dire dopo” (The Interpersonal World of the Infant, 1985). Il testamento, in quanto testo scritto, cristallizza la volontà del soggetto e ne consente una sopravvivenza simbolica, che può essere fortemente vincolante. Si tratta di una parola che viene letta in assenza del parlante, ma che conserva una forza attuale: essa decide, orienta, distribuisce, approva o esclude. È una parola che pesa, perché è definitiva e irrevocabile, e che acquista una dimensione quasi sacra, poiché pronunciata dal confine della morte. In questa forma, la presenza postuma può anche assumere una tonalità ambigua o negativa, quando il testamento diventa strumento di controllo, punizione o rivalsa. È il caso delle disposizioni testamentarie condizionate, dei vincoli ereditari, delle esclusioni esplicite, o delle



donazioni subordinate a requisiti morali o comportamentali. In questi casi, il testatore esercita un potere sull’assenza, lasciando dietro di sé una traccia che non libera, ma imprigiona; non cura, ma genera disagio. Quando il testamento impone condizioni o restrizioni, si crea una forma di presenza invasiva, in cui il defunto continua ad abitare lo spazio psicologico degli eredi, ma in modo intrusivo, prescrittivo o colpevolizzante. Il soggetto, anche dopo la morte, esercita un’influenza che può ostacolare l’elaborazione del lutto e la costruzione autonoma dell’identità nei superstiti. Secondo la teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1980), l’elaborazione della perdita richiede la possibilità di trasformare la figura d’attaccamento in una rappresentazione interiorizzata positiva, capace di offrire sostegno simbolico ma non controllo. Quando il testamento ostacola questo processo, imponendo obblighi, punizioni o conflitti, il lutto può bloccarsi, diventando complicato o traumatico. La presenza del testatore si fa allora fantasma psichico, secondo la definizione di Nicolas Abraham e Maria Torok (1978), agendo come una “criptopsiche” che ostacola l’elaborazione simbolica del legame. La sfida del testamento consiste

dunque nel trovare una forma simbolica che permetta di continuare ad esistere nei legami, ma senza incatenarli. Si tratta di trasformare il proprio desiderio di persistenza in memoria affettiva e non in controllo, in presenza evocativa e non in imposizione. In questa direzione, la scrittura testamentaria può assumere una funzione profondamente evolutiva: diventare una forma narrativa matura del Sé, un'ultima espressione di libertà interiore e di cura relazionale. Il soggetto, attraverso il testamento, dona ciò che resta non solo per distribuire, ma per affidare. Affidare affetti, ricordi, responsabilità, visioni del mondo. Non per comandare, ma per accompagnare ancora un po' chi resta. Il testamento si colloca così tra la conclusione di una vita e la sua continuità simbolica. Esso è, al tempo stesso, chiusura e apertura: chiude una presenza fisica, ma apre una permanenza affettiva e narrativa. Il soggetto, scrivendo le proprie ultime volontà, non scompare del tutto: lascia parole, intenzioni, segni. E quei segni, se ben pensati, possono essere cura, memoria e orientamento. Ma il testamento può anche ferire, se usato come strumento di controllo o vendetta. La qualità della presenza postuma dipende allora dal livello di elaborazione raggiunto dal testatore nei confronti della propria fine. Un testamento è sempre un messaggio: può essere un gesto d'amore o una ferita che resta.

Lodovico BERRA

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Abraham, N., & Torok, M. (1978). *L'écorce et le noyau*. Paris: Flammarion. Berra, L. (2021). *La regola della vita. Il morire e l'angoscia di morte*. ISFiPP Edizioni. Bollas, C. (1987). *The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known*. New York: Columbia University Press. Bowlby, J. (1980). *Loss: Sadness and Depression*. Vol. 3 della trilogia *Attachment and Loss*. New York: Basic Books. Deutsch, H. (1949). *The Psychology of Women*. New York: Grune & Stratton. Erikson, E. H. (1963). *Childhood and Society*. New York: Norton. Freud, S. (1930). Il disagio della civiltà. In: *Opere*, vol. 10. Torino: Boringhieri. Green, A. (1990). *Il lavoro del negativo*. Roma: Borla. Klein, M. (1937). *Amore, colpa e riparazione*. Milano: Martinelli. Kohut, H. (1971). *The Analysis of the Self*. Chicago: University of Chicago Press. Mauss, M. (1925). *Saggio sul dono*. Tr. it. Torino: Einaudi, 2002. Neimeyer, R. A. (2001). *Meaning Reconstruction and the Experience of Loss*. American Psychological Association. Stern, D. N. (1985). *The Interpersonal World of the Infant*. New York: Basic Books. Winnicott, D. W. (1953). *Transitional Objects and Transitional Phenomena*. In *International Journal of Psycho-Analysis*, 34, pp. 89–97. Yalom, I. (2008). *Fissando il sole: superare la paura della morte*. Vicenza: Neri Pozza.



## POENAE NOMINE

Guido CELONI - avvocato

La validità delle disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (c.d. *poenae nomine*) è stata raramente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità: contiamo tre sentenze negli ultimi sessant'anni, la più recente è Cass. n. 12268 del 2025.

La disposizione testamentaria a carattere sanzionatorio (o "poenae nomine") è diretta ad esercitare una pressione psicologica sul beneficiario al fine di indurlo a compiere, se vuol conseguire il beneficio, quanto richiestogli dal testatore.

Tutte le decisioni della Cassazione affermano il principio di diritto secondo cui la disposizione testamentaria "poenae nomine" è equiparata ad una disposizione condizionale ed è soggetta all'unico limite di non essere impossibile o contraria a norme imperativa, altrimenti ai sensi dell'art. 634 c.c. si considera non apposta. Ma l'art. 634 c.c. prevede la nullità della clausola condizionale anche quando essa è contraria all'ordine pubblico e al buon costume e non soltanto quando è impossibile o contraria a norme imperative. Vedremo con quali implicazioni.

Queste clausole affiorano soprattutto nei testamenti olografi e di solito pongono problemi interpretativi di notevole difficoltà, quando non addirittura dubbi sulla capacità di intendere e di volere del de cuius nel caso in cui le condizioni appaiano stravaganti. Ma il principio di diritto sembra semplice e risolutore: potrebbe non essere così.

Già il fatto che si equipari la disposizione "poenae nomine" ad una disposizione condizionale significa che si tratta di due ipotesi diverse: le norme sulla disposizione condizionale vengono applicate analogicamente o estensivamente ai casi di disposizioni sanzionatorie, che però hanno qualcosa di diverso.

Il caso esaminato dalla sentenza n. 12268 è il seguente: la clausola condizionale apposta al testamento prevedeva la devoluzione dell'asse residuo alle due figlie in misura del 50% con dispensa dalla collazione delle donazioni, senza nulla prevedere in favore del figlio, avendo il de cuius già rinunciato, in favore di quest'ultimo, ad un rilevante credito per

cessione di quote della società di famiglia; il testatore condiziona l'efficacia dei lasciti alla due figlie al rilascio di un'espressa dichiarazione, da effettuare entro 90 giorni davanti ad un notaio, con cui ognuno dei chiamati avrebbe dovuto prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie, rinunciando contestualmente alle azioni di riduzione e ad ogni altra pretesa nei confronti dei fratelli; a coloro che non avessero ottemperato a quanto disposto, sarebbe spettata solo la quota di legittima, con obbligo di collazione delle donazioni per tutti i chiamati alla successione. Precisiamo che è stato accertato che la disposizione non pregiudicava la quota riservata.

La questione riguarda l'applicabilità degli artt. 634, 1325, n. 3, 1346 e 1418 c.c.: è valida la clausola sanzionatoria contenuta nel testamento, benché idonea a gravemente coartare la libertà del legittimario di agire in riduzione? Tale clausola preclude anche l'impugnativa del testamento per nullità, annullabilità, falsità, incapacità del testatore? Non di poco rilievo è lo scopo perseguito dal testatore: consolidare la proprietà dell'azienda familiare in capo ad uno dei figli, sottraendo così l'azienda ad eventuali liti successorie. Da sempre, è il testatore che decide cosa lasciare e a chi; egli può anche decidere di far compensare la legittima in denaro. Ma imporre l'acquiescenza del testamento sotto pena di un minor lascito è un limite che non pone dubbi?

Equiparando la disposizione sanzionatoria ad una qualunque disposizione condizionale, la conseguenza è quella tratta dalla Cassazione, che pure semplifica la casistica dei limiti, menzionando soltanto l'impossibilità e la contrarietà a norme imperative della clausola come causa di annullamento di essa o dell'intero testamento se, a norma dell'art. 626 c.c., la condizione ha costituito l'unico motivo determinante del lascito.

E' vero che l'azione di riduzione è un diritto rinunciabile dagli eredi, a norma dell'art. 557 c.c.; per cui sembra legittimo imporre la rinuncia come condizione per ottenere una parte dell'eredità rientrante nella quota disponibile; sempre

secondo la Cassazione, tale clausola non sembra neppure costituire un'illecita compressione del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost.

In questa ricostruzione giuridica vi sono degli spazi oscuri.

Infatti, l'art. 634 c.c. indica altre due ipotesi di nullità della disposizione testamentaria condizionale: la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume. Sono principi troppo generici per essere considerati? La Cassazione li ha ignorati giustamente o ingiustamente?

L'ordine pubblico è stato definito come: l'insieme delle "norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento" (Cass. n. 8718 del 2024; conf. Cass. n. 21850 del 2020); l'insieme dei "principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornite dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico" (Cass. S.U. n. 12193 del 2019); l'insieme dei "principi fondamentali della nostra Costituzione o, comunque, in quelle altre norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o, ancora, che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti" (Cass. n. 16017 del 2007); il "complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici" (Cass. n. 1680 del 1984); l'insieme dei "principi fondamentali riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza stessa della società attuale e, quindi per tale sua peculiare natura, e soggetto a mutare con l'evolversi dei rapporti morali e sociali" (Cass. n. 44 del 1976). E' utile anche richiamare la definizione di ordine pubblico internazionale, data dalle sezioni unite della Cassazione: "l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori



incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale" (Cass. S.U. n. 38162 del 2022).

Sempre la Cassazione ha osservato che "I motivi assumono rilevanza invalidante del negozio giuridico solo quando integrino il perseguimento di finalità contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge e non quando rivelino altri fini che in sè non siano confliggenti con tali divieti." (Cass. n. 7832 del 1998).

Il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. è uno di quei principi che fondano l'ordine pubblico e in esso va incluso il diritto di impugnare un testamento, senza subire gli effetti negativi della disposizione testamentaria sanzionatoria.

Dunque, nel caso di specie dobbiamo concludere che la disposizione "poene nomine" non può impedire di impugnare l'atto di ultima volontà per qualunque vizio formale o sostanziale dello stesso. Con il testamento che è stato esaminato dalla sentenza che stiamo commentando, il testatore ha diviso il proprio asse ereditario (cfr art. 734 c.c.), formulando tale divisione in modo da comprendere le donazioni fatte in vita e che sarebbero state oggetto di collazione.

La valutazione della liceità della disposizione dovrebbe essere considerata anche da questo punto di vista, che la rende legittima. Ma è altrettanto legittimo e conforme all'ordine pubblico il diritto di impugnare il testamento, diritto che non è stato leso nel caso di specie, ma penalizzato con un minor lascito testamentario.

Del resto, è stato appurato che la disposizione testamentaria non ha leso la legittima: l'erede non ha alcun diritto a pretendere beni diversi da quelli che il

testatore gli ha voluto lasciare; ha il diritto alla quota di riserva, che eventualmente dovrà essere monetizzata, ma non ha il diritto di scelta perché i beni non gli appartengono.

Il principio della libertà del testatore di destinare i propri beni a chi vuole è uno dei principi tutelati dall'ordinamento giuridico, quanto meno nella nostra tradizione storica e nell'attuale periodo. Ma potrebbe mutare, se cambieranno i principi etici a cui si riferisce la nostra società, come in effetti stanno cambiando, non sempre in meglio.

Sulla nozione di buon costume la giurisprudenza non ha sempre dato prova di un approfondimento, spesso considerandola inclusa in quella di ordine pubblico. "La nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico" (Cass. n. 8169 del 2018; conf. Cass. n. 16706 del 2020, Cass. n. 2014 del 2018, Cass. n. 9441 del 2010); "La nozione di negozio contrario al buon costume comprende (oltre ai negozi che infrangono le regole del pudore sessuale e della decenza) anche i negozi che urtano contro i principi e le esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale" (Cass. 5371 del 1987).

Interessante notare che la Cassazione ritiene che un'attività possa essere contraria al buon costume pur non integrando un reato: "In tema di IVA, l'attività di prostituzione va assoggettata all'imposta, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità; seppure contraria al buon costume, l'attività predetta non costituisce reato e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell'ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come evidenziato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 20 novembre 2001, in causa C-268/99 secondo cui "la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita" che rientra nella nozione di "attività economiche" (Cass. n. 10578 del 2011).

Allora possiamo domandarci se sia conforme al buon costume che un imprenditore escluda immotivatamente alcuni figli dalla proprietà dell'azienda, che non costituisce soltanto un bene economico, ma anche parte della storia della famiglia. La maggior stabilità economica dell'azienda, se assegnata ad un unico figlio, richiama alla mente il diritto di primogenitura maschile, sorto a partire dall'undicesimo secolo nei territori feudali europei.

Guido CELONI



# SCRITTURA CON MANO GUIDATA E CON MANO FORZATA

Stefania CATINARI e Priscilla BERNARDONI – grafologhe giudiziarie

Nel contesto grafologico, la MANO GUIDATA rappresenta una delle situazioni più delicate e complesse che un esperto possa trovarsi ad analizzare. Si tratta di un fenomeno che si manifesta quando lo scrivente, per ragioni fisiche, psicologiche o contingenti, non è in grado di compiere autonomamente l'atto grafico, rendendo necessario il sostegno fisico di un'altra persona che accompagna o dirige la sua mano sul foglio. La partecipazione del guidante può variare notevolmente per intensità e modalità, influenzando il gesto in maniera più o meno marcata: nei casi lievi si limita a stabilizzare la mano tremante, nei casi estremi diventa una vera e propria direzione del movimento. In ogni circostanza, il risultato è un'alterazione delle caratteristiche che, in condizioni normali, costituirebbero l'espressione spontanea della personalità e delle dinamiche psico-emotive dello scrivente. In queste situazioni, il gesto grafico perde la sua autenticità originaria, poiché l'intervento esterno compromette la programmazione neuromotoria.

Le cause che possono rendere necessaria la guida della mano sono molteplici e spaziano dalle conseguenze di eventi neurologici come ictus e malattie neurodegenerative, a gravi deficit motori o tremori patologici che compromettono la capacità di controllare i movimenti fini. In tali circostanze, la guida è spesso motivata dal desiderio di aiutare la persona ad esprimersi o a formalizzare un atto scritto come una firma, un testamento o una dichiarazione. Tuttavia, proprio la delicatezza di queste situazioni apre il rischio di derive manipolative, soprattutto quando le capacità cognitive dello scrivente non sono più sufficienti a comprendere il contenuto di ciò che sta vergando. È questo il caso, ad esempio, di soggetti in fase avanzata di demenza, che, pur potendo ancora eseguire movimenti elementari se sostenuti, non sono più in grado di comprendere, deliberare o condividere consapevolmente il significato del testo.

Dal punto di vista grafologico, l'analisi della mano guidata richiede un'attenzione particolare al rapporto tra le due volontà coinvolte: quella dello scrivente e

quella del guidante. Se le due spinte si muovono in sintonia, condividendo intenzioni ideative e direzione grafica, si verifica un effetto di somma delle forze che determina un tratto generalmente più deciso, un aumento visibile della pressione sul foglio e una lunghezza maggiore delle parole, a causa dell'energia combinata.

Quando invece le due volontà non sono in armonia — per divergenze nella direzione del gesto, nella velocità di esecuzione o nel modello grafico — emerge un contrasto che produce segni evidenti di tensione interna: la linea grafica si frammenta facilmente, si interrompe in punti inattesi, mostra bruschi rallentamenti e riprese innaturali, creando un aspetto complessivo disorganico e confuso. Si osservano segmentazioni ricorrenti, oscillazioni della pressione e una perdita di fluidità che tradiscono la difficoltà di coordinare due energie in conflitto. La scrittura risulta così punteggiata di tratti esitanti, scatti improvvisi e microarresti, con una continuità compromessa e un ritmo grafico disomogeneo che conferiscono al testo un senso di instabilità e incertezza.

L'analisi accurata di questi dettagli permette di rilevare caratteristiche come improvvisi cambi di inclinazione, curve non armoniche, alterazioni nelle traiettorie e differenze di calibro tra lettere vicine.

Un'altra peculiarità significativa riguarda la direzione della riga di base: in caso di guida poco sincronizzata, la scrittura tende a perdere l'orizzontalità e a deviare verso il basso, segno che la mano dello scrivente scivola passivamente sotto la spinta esterna. Questa discesa è spesso compensata dal guidante, che cerca di riportare la direzione verso l'alto, producendo però un andamento oscillante, con linee che salgono e scendono in modo innaturale. Analogamente, i segni iniziali e finali delle parole possono apparire forzati: l'attacco e la chiusura del gesto mostrano rigidità o scatti, rivelando l'imposizione di un movimento non spontaneo. In alcuni casi, il guidante interviene successivamente ripassando o correggendo parti di testo, lasciando segni evidenti come linee più spesse,

sovraposizioni di tratti, o cambiamenti improvvisi di direzione e pressione, ben riconoscibili con l'uso di strumenti ottici o digitali.

Dal punto di vista neuromotorio, è fondamentale ricordare che l'atto grafico è un movimento fine altamente integrato, frutto della coordinazione tra sistemi motori, percettivi, cognitivi ed emotivi: la mano guidata rompe questa unità, perché la programmazione del gesto non avviene più in modo univoco nella mente dello scrivente, ma è alterata da un comando esterno che snatura l'esecuzione, privando la grafia della funzione di documento identificativo. Quando la guida è disorganizzata o contraddittoria, possono emergere micro - irregolarità atipiche per lo scrivente, come tremori o scosse che non appartengono al suo gesto abituale, mentre nei casi in cui la persona soffre di patologie come il Parkinson, la scomparsa improvvisa delle oscillazioni tipiche potrebbe indicare la stabilizzazione artificiale del movimento da parte di un'altra mano.

Il fenomeno della MANO FORZATA rappresenta un caso ancora più grave e radicale: si verifica quando lo scrivente, pur possedendo le capacità cognitive e motorie per scrivere autonomamente, viene costretto fisicamente a compiere l'atto grafico contro la propria volontà. In questa situazione, non si parla più di una guida collaborativa — seppur disarmonica — ma di una vera e propria imposizione violenta del movimento. La grafia prodotta in queste circostanze è caratterizzata da segni di marcata tensione e resistenza: tratti tesi, linee interrotte o riprese in modo innaturale, scatti improvvisi, deviazioni brusche, punti o segni superflui, fino a possibili micro-lacerazioni o compressioni eccessive del foglio, sintomi della forza esercitata sullo strumento scrittoria. Questi elementi costituiscono prove inequivocabili della coartazione del gesto e dell'assenza di spontaneità, rivelando la costrizione subita dallo scrivente.


L'analisi di un testo, sospetto di essere stato redatto con mano guidata o forzata, richiede al grafologo un'attenzione tecnica meticolosa e un approccio rigoroso, perché la difficoltà principale consiste nel discernere se il contenuto corrisponda effettivamente alla volontà autentica dello scrivente o rifletta piuttosto l'intenzione esclusiva di chi guida. Tale distinzione è fondamentale per accertare la validità giuridica di un documento, in quanto la scrittura guidata o coartata, pur potendo contenere la firma o i segni esteriori di una persona, non rappresenta la sua

reale espressione volitiva. L'analisi deve concentrarsi su elementi quali ritmo grafico, continuità del tratto, coerenza dei legamenti, variazioni di pressione, inclinazione delle lettere, andamento della riga di base, proporzioni spaziali e presenza di interventi successivi come ripassi o correzioni.

La moderna grafologia forense si avvale di tecniche avanzate per studiare questi dettagli: microscopi digitali ad alta risoluzione, scanner professionali, software di analisi automatica del movimento grafico e sistemi di comparazione dinamica consentono di rilevare microanomalie, differenze impercettibili a occhio nudo e difformità rispetto alla scrittura abituale del soggetto, raccolta in condizioni diverse e comparata con la documentazione contestuale. Un'analisi accurata presuppone inoltre la conoscenza approfondita delle variabilità naturali della grafia dovute a fattori come emozioni, stanchezza, età, stato di salute o condizioni ambientali, così da non confondere fluttuazioni fisiologiche con segni di manomissione.

In ambito giuridico, il riconoscimento della mano guidata o forzata assume un valore probatorio di rilievo, soprattutto nei procedimenti di impugnazione di atti come testamenti, procure o contratti: stabilire se un documento sia stato redatto di spontanea volontà oppure sotto influenza esterna può determinare la validità o la nullità dell'atto stesso, incidendo direttamente sui diritti patrimoniali e personali delle persone coinvolte.

Stefania CATINARI e Priscilla BERNARDONI



# ENTI ECCLESIASTICI: ACCETTAZIONE EREDITÀ

Mauro RIVELLA - vicario episcopale per gli affari economici

Il diritto canonico attribuisce autonomia patrimoniale alle persone giuridiche pubbliche, che corrispondono sostanzialmente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: diocesi, istituti religiosi, parrocchie, seminari, fondazioni di culto, ecc. Ciò significa che compete ai legittimi amministratori dell'ente disporre gli atti patrimoniali, quali l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili e mobili, e gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Ciascun ente, però, è assoggettato ai controlli canonici, cioè deve ottenere la licenza dell'autorità superiore, quando si tratti di alienazioni, acquisizioni gravati da modi e atti di amministrazione straordinaria. Nel caso degli enti soggetti all'autorità del vescovo diocesano (parrocchie, confraternite, seminari, ecc.), se gli statuti del singolo ente non stabiliscono nulla in proposito, spetta al vescovo stesso determinare con un proprio decreto generale quali siano gli atti che superano, per tipologia e rilevanza economica, i limiti dell'amministrazione ordinaria e pertanto necessitano della licenza (cf. can. 1281 § 2 codice di diritto canonico). La scelta del codice canonico di non definire, per questo tipo di enti, una norma unica a livello universale dipende dalla grande varietà di situazioni che esistono delle varie parti del mondo dove la Chiesa cattolica è presente. Per l'Italia, realtà sostanzialmente omogenea, la Conferenza Episcopale Italiana ha approntato un modello tipo, posto in appendice all'Istruzione in materia amministrativa del 2005, dal quale le diocesi possono trarre ispirazione nel predisporre il proprio decreto. L'uniformità di fondo a livello nazionale rende anche più semplici i rapporti con i terzi, quali le imprese e le aziende che entrano in relazione con gli enti ecclesiastici.

Per quanto concerne l'arcidiocesi di Torino, la prima stesura del decreto sugli atti di straordinaria amministrazione dei beni temporali ecclesiastici risale al 1988. Il testo è stato rivisto e aggiornato nel 1997 e nel 2013. L'ultima versione, promulgata il 20 giugno 2025, è entrata in vigore il 1° luglio. Per praticità, il decreto elenca non solo gli atti di amministrazione straordinaria in senso proprio, ma

tutti gli atti patrimoniali che necessitano di licenza: alienazioni, acquisti a titolo oneroso, accettazione di eredità e legati, locazioni e comodati, inizio, subentro o cessione di attività imprenditoriali. In tutti i casi elencati, la deliberazione degli amministratori dell'ente esige per la validità l'autorizzazione scritta dell'ordinario diocesano, che è, nel linguaggio canonico, il vescovo, il vicario generale e il vicario episcopale. Questi, a sua volta, a seconda della tipologia dell'atto e della sua rilevanza economica, ha bisogno in taluni casi del consenso degli organismi diocesani a ciò deputati (il consiglio degli affari economici e il collegio dei consultori), e, per l'alienazione di beni di valore superiore a un milione di euro, della licenza della Santa Sede, tramite il Dicastero per il clero.

È importante che i terzi conoscano i contenuti del decreto, per avere certezza che gli amministratori dell'ente ecclesiastico agiscono nei limiti dei loro poteri nel sottoscrivere contratti e nel conferire incarichi. L'art. 18 della legge n.222/1985 stabilisce che: "Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche".

## DECRETO DELL'ARCIVESCOVO DI TORINO SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI ECCLESIASTICI

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero O.C.D., con decreto in data 22 maggio 1988, aveva stabilito indicazioni normative circa gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria dei beni temporali ecclesiastici e che l'Arcivescovo Card. Giovanni Saldarini, con decreto in data 1° maggio 1997, e l'Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia, con decreto in data 24 febbraio 2013, avevano innovato

parzialmente quanto precedentemente determinato; CONSIDERATO che lo scorrere del tempo rende necessaria una periodica revisione delle normative, per un sempre proporzionato adeguamento alle problematiche attuali nell'amministrazione dei beni temporali; parzialmente quanto precedentemente determinato;

CONSIDERATO che lo scorrere del tempo rende necessaria una periodica revisione delle normative, per un sempre proporzionato adeguamento alle problematiche attuali nell'amministrazione dei beni temporali;

VISTE le Delibere C.E.I. n. 20, del 6 settembre 1984 (innovata in data 27 marzo 1999) e nn. 37 e 38, del 21 settembre 1990, nonché l'Istruzione in materia amministrativa, promulgata dalla C.E.I. in data 1° settembre 2005, ai nn. 66-68;

VISTO il disposto dei canoni 1276. 1281. 1291-1298 del Codice di Diritto Canonico;

SENTITO in data 3 aprile 2025 il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

CON IL PRESENTE DECRETO

STABILISCO

che, nell'Arcidiocesi di Torino, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano – ferme restando le disposizioni degli statuti – siano da considerarsi atti di straordinaria amministrazione i seguenti:

l'alienazione di beni immobili di qualunque valore; l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 10.000,00 (diecimila,00); i contratti di locazione e di comodato; ogni altra disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali – a titolo di esemplificazione e non esaustivo – la concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o l'affranchezza da enfiteusi, l'accensione di mutuo, ipoteca, pegno o fideiussione; l'acquisto a titolo oneroso di immobili, l'acquisto di beni che modificano il valore e la fruibilità degli immobili quali – a titolo di esemplificazione e non esaustivo – organi, campane, impianti di riscaldamento, fotovoltaici e simili; la mutazione della destinazione d'uso di immobili; l'accettazione di donazioni, eredità e legati; la rinuncia a donazioni, eredità, legati e a diritti in genere; l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione, il cui preventivo di spesa sia superiore al 30% delle entrate risultanti dal

bilancio consuntivo dell'anno precedente, o comunque superiore a € 40.000,00 (quarantamila,00); ogni atto e intervento relativo a beni immobili di oltre 70 anni o beni mobili di oltre 50 anni, a prescindere dal loro interesse artistico, storico o culturale, qualunque sia la spesa preventivata; l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali; la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, comprese forme cooperativistiche ed associative con finalità diverse da quelle di culto e religione; la costituzione di un ramo di Ente del Terzo Settore (ETS) o di un ramo di Impresa sociale; la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con Istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche; l'assunzione, direttamente da parte dell'ente, di personale dipendente e la stipulazione di contratti a tempo determinato e indeterminato o per prestazioni non aventi carattere occasionale; le liti o promozioni di contenzioso in sede civile, fiscale o amministrativa in nome della persona giuridica; per le parrocchie, l'ospitalità non occasionale a qualsiasi persona non facente parte del Clero parrocchiale e l'acquisizione di residenza da parte di tali persone presso la sede dell'ente. Alla richiesta di autorizzazione per tali atti dovrà sempre essere allegato il parere del Consiglio per gli affari economici dell'Ente e per le parrocchie, ove vi sia rilevanza pastorale, anche del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario.

Il presente decreto, promulgato con la pubblicazione sul settimanale diocesano La Voce e il Tempo, abroga ogni precedente disposizione diocesana in materia ed entra in vigore il 1° luglio 2025.


Dato in Torino, il giorno venti del mese di giugno dell'anno del Signore duemilaventicinque, Solennità della Beata Vergine Consolata.

Roberto Card. Repole

Arcivescovo Metropolita di Torino

Concetta Caviglia

cancelliere arcivescovile



# IL VALORE DELLA “LEGACY” NELLE CURE PALLIATIVE

Ferdinando GARETTO - Palliativista, responsabile medico Hospice Cottolengo - Chieri TO

Eduardo Bruera, considerato da molti il più grande palliativista vivente, in un recente libretto pensato per la trasmissione alle nuove generazioni di medici dei valori e dei principi delle Cure Palliative, presenta uno schema molto conosciuto e significativo.

L'immagine è quella di un'iride in cui i tradizionali sette colori sfumano in un gradiente di rilevanza da “URGENZA” a “IMPORTANZA”.

In cima alle cose urgenti (in rosso) c'è il dolore o la presenza di sintomatologia acuta, tali da togliere la lucidità e la possibilità di relazione. E' chiaro che la prima “urgenza” e il primissimo dovere del medico e dell'èquipe è quello di affrontare immediatamente tale componente fisica. Bisogna avere competenze specialistiche e la disponibilità di tutti i farmaci e i presidi utili e necessari. Non è raro, al ricovero in hospice o all'apertura di un'assistenza domiciliare, affrontare pazienti e famiglie “stravolti” da dolori cronici, severi da settimane o persino mesi, notti insonni, impossibilità di semplici gesti quotidiani. Non siamo super-eroi, ma modificando immediatamente una terapia diventata inutile, ridosando i farmaci, utilizzando tutto il bagaglio della terapia del dolore, garantendo le opportune misure di comfort assistenziale, non è raro osservare già dopo poche ore un quadro nettamente modificato. Se in quella prima fase sarebbe stato impossibile instaurare un dialogo che non fosse quello dell'urgenza primaria, progressivamente (tornando alla metafora dell'iride) dal rosso si può passare all'arancio degli altri bisogni fisici, al giallo della cura psicologica fatta di profondi colloqui, al verde delle questioni sociali e familiari che “fanno parte” della cura, all'azzurro delle dimensioni spirituali e esistenziali. Nello schema di Bruera, al culmine del passaggio da “urgente” a “importante”, le due parole chiave del colore più intenso, il violetto, sono la “dignity” e la “legacy”.

## LA “DIGNITY THERAPY”

Lo psichiatra e palliativista Chochinov da circa trent'anni ha intuito e successivamente elaborato un modello molto noto di cura della sofferenza esistenziale (spesso non gestibile con i farmaci) detto

“Dignity Therapy”. Il percorso di incontro con il malato, prevede passi successivi, flessibili e modulati sulla persona e sui suoi tempi, il cui punto di arrivo è la redazione del “documento permanente” delle parole e delle volontà non espresse compitamente in precedenza:

- 1 Mi racconti qualcosa della sua vita, in particolare le parti che ricorda di più, o che pensa siano più importanti?
- 2 Quando si è sentito/a più vivo/a?
- 3 Ci sono delle cose che vorrebbe la sua famiglia sapesse di lei o cose particolari che vorrebbe si ricordassero?
- 4 Quali sono i ruoli più importanti che ha ricoperto nella sua vita (in famiglia, nel lavoro, in società)? Perché sono stati così importanti per lei e che cosa pensa di aver realizzato in relazione ad essi?
- 5 Quali sono le cose più importanti che ha ottenuto e di che cosa si sente più fiero/a?
- 6 Ci sono delle cose particolari che sente di aver bisogno di dire ai suoi cari o cose che vorrebbe dire ancora una volta?
- 7 Quali sono le sue speranze e i suoi sogni per i suoi cari?
- 8 Cos'è che ha imparato dalla vita che vorrebbe trasmettere agli altri? Quale consiglio o quale accompagnamento vorrebbe trasmettere a suo/i figlio/i, figlia, marito, moglie, genitori, altri?
- 9 Ci sono delle parole o forse qualche guida/direttiva che vorrebbe offrire alla sua famiglia?
- 10 Nel creare questo documento permanente, ci sono altre cose che vorrebbe fossero incluse?

## Il VALORE DELLA “LEGACY”


Il “documento permanente” culmine della Terapia della Dignità dimostra che parlare di “eredità” e “testamento”, pertanto, ha un grandissimo valore in cure palliative, insieme e al di là degli aspetti giuridici. I profondi dialoghi “di fine vita” che possono dare compimento al percorso di cura spesso permettono di affrontare il tema delle volontà fino a quel momento non compiutamente espresse e dei “sospesi” che frequentemente contribuiscono a

sofferenze esistenziali di difficile interpretazione (con conseguenti sintomi fisici: insonnia, ansia, amplificazione del dolore e della dispnea).

Non a caso la legge 219/2017 che, insieme con la legge 38/2010, è la più avanzata e completa come riferimento della relazione di cura in questa fase della vita è incentrata proprio su questi aspetti.

L'articolo 5 della legge sottolinea alcuni punti importanti. «1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infastidita, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità... 2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, (...) in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative. 3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario».

Parliamo dunque di un lungo percorso, rispettoso dei tempi e delle sofferenze di chi consapevolmente si trova ad affrontare una malattia destinata a progredire, a volte togliendo la possibilità di esprimere nel momento decisivo le proprie volontà rispetto a situazioni prevedibili. Questo da sempre è il principale impegno dei programmi di cure palliative che –per definizione- si occupano della presa in carico dei bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali del paziente e della sua famiglia, in tutte le fasi della malattia fino al decesso e proseguendo nella fase di supporto al lutto. In questo ambito, secondo noi, deve nascere un vero “consenso informato progressivo e relazionale” su cui dovrebbero fondarsi Dichiarazioni Anticipate di Trattamento in caso di incapacità attuale. Non quindi una teorica volontà su «quello che io vorrei se mai mi capitasse...», ma una scelta possibile solo in un rapporto di cura autenticamente umano e costruito nel “tempo della comunicazione”



fra malati, operatori sanitari e famiglie.

Una sottolineatura particolare merita un altro paragrafo: «8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura». Una frase che può sembrare scontata ha invece una valenza importantissima. Ma quali modalità di comunicazione, affinché sia davvero “tempo di cura”? Lo dice un punto successivo: «10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative». E non si parla solo di oncologia, ma anche di tutte le situazioni malattia a decorso evolutivo e a prognosi infausta (esempio paradigmatico ma non unico quello della Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Tutta la letteratura specialistica sottolinea quanto sia importante la comunicazione condivisa per pianificazioni anticipate non solo rispetto alle scelta cliniche (fino per esempio alla sedazione palliativa), ma anche rispetto agli elementi di “legacy”.

## IN GRADO INTENDERE E VOLERE?

Nel concreto del lavoro quotidiano spesso ci si trova quindi a lavorare “gomito a gomito” fra diverse professionalità. Una delle questioni più frequenti è quella della dichiarazione di “capacità di intendere e di volere”. Nei pazienti in cure palliative ci sono alcuni aspetti da tenere in particolare attenzione.

- aspetti clinici "organici": alcune patologie possono di per sé interferire con l'area cognitiva. Lesioni cerebrali (cerebrali o circolatori), alterazioni metaboliche (più frequentemente epatiche e renali), patologie neurodegenerative (demenze nelle diverse fasi) sono quelle da approfondire con maggiore accuratezza; non necessariamente alcune alterazioni



del linguaggio o del comportamento secondarie a tali condizioni escludono la capacità di autodeterminazione: è però importante che la valutazione sia tempestiva, in un'ottica di pianificazione anticipata, e che la dichiarazione sia rivalutata nel "qui e ora", possibilmente il giorno stesso dell'eventuale atto giuridico, possibilmente in modo congiunto fra almeno due professionisti (lo stato può cambiare anche repentinamente nel volgere di poche ore);

- aspetti clinici "psichici": in genere in cure palliative incontriamo i malati in cui l'eventuale presenza di malattia psichiatrica antecedente è già conosciuta e seguita da altri specialisti, ai quali va demandata la principale responsabilità nella valutazione in merito alla possibilità di un consenso "libero, attuale e informato" che di per sé coincide con la capacità di autodeterminazione delle scelte;

- aspetti familiari e sociali: non è purtroppo raro che durante l'assistenza emergano patologie misconosciute o tenute nascoste che si "slatentizzano" proprio nella complessa fase dell'avvicinamento al fine vita (una patologia sempre più emergente è quella

della ludopatia, spesso nascosta o vissuta con vergogna dai familiari stessi, le cui implicanze in termini di debiti o gestione improvvisa delle finanze possono incidere pesantemente sul "dopo" di famiglie provate non solo dal lutto ma da problematiche di gestione pratica talora insormontabili); su aspetti invece di "tensione fra diversi componenti della famiglia" è invece d'obbligo un atteggiamento di neutralità, rivolto alla tutela esclusiva della volontà libera del malato senza interferenze (dal punto di vista assistenziale è invece opportuna laddove possibile un'opera di cauta mediazione e se possibile almeno temporanea riconciliazione nell'avvicinarsi del decesso);

- aspetti farmacologici: per quanto sia uno degli aspetti su cui più spesso ci viene richiesta una dichiarazione, è opportuno ricordare che una delle caratteristiche principali di una corretta terapia palliativa è quello di utilizzare gli oppioidi alla dose regolare e minima efficace in grado di controllare i sintomi senza interferire con la vigilanza e la coscienza. Una terapia stabilizzata nel tempo, che non abbia richiesto rapidi incrementi di dose, e che sia ben tollerata dal punto di vista degli effetti collaterali non può essere quindi considerata un limite alla dichiarazione di capacità di intendere e di volere. A rinforzo di questa evidenza sono le indicazioni del Codice della Strada che ha confermato anche nelle ultime revisioni la differenza assoluta fra "guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" e guida in corso di una terapia cronica, monitorata e correttamente gestita per il controllo del dolore. Secondo noi è comunque corretto specificare nella dichiarazione l'assunzione di oppioidi o farmaci psicoattivi, confermando l'assenza di interferenza con le capacità di giudizio sulla base della valutazione clinica.

- tutela giuridica e amministrazione di sostegno: per i medici non è sempre semplicissimo distinguere i confini fra le diverse modalità di tutela e sostegno. Quando emergono documenti certi di figure di questo tipo una delle prime attività al momento della presa in carico del malato è prendere contatto per instaurare da subito un rapporto di collaborazione e gestione congiunta. In alcune occasioni sono emerse interpretazioni diverse del ruolo, dei limiti di intervento e dell'eventuale "delega" alle figure familiari rispetto a scelte e consensi nel paziente non in grado di esprimere. E' un tema delicato, rispetto al

quale sarà sempre più importante una stretta collaborazione e approfondimento della normativa per chi lavora sia in ambito sanitario che giuridico.

#### DOLORE GLOBALE, RISPOSTE GLOBALI NEI TEMPI CHE CAMBIANO


Cicely Saunders, "fondatrice" delle moderne Cure palliative, di cui ricorre quest'anno il ventennale della morte aveva intuito il grande concetto del "dolore globale", fatto di una dimensione fisica, psicologica, sociale e spirituale che riguarda non solo i malati, le famiglie e gli operatori sanitari ma tutta la comunità civile. Con la necessità (sono sempre sue parole) di una "mente aperta per cercare nuove risposte" a domande sempre nuove.

Ovunque nel mondo ci si interroghi sui temi sempre nuovi che riguardano il fine vita in tutta la sua complessità, richiedendo percorsi sanitari e assistenziali specifici e strutturati, emerge un bisogno di allargare l'orizzonte culturale fino a ipotizzare come Leget (2017) la necessità di una "nuova ars moriendi". Da questo bisogna partire, crescere, senza pretendere un cambiamento a "tappe forzate" della Società. Anche attraverso il dialogo fra diverse competenze (come quello aperto in questo spazio, di cui ringrazio molto i Curatori).

Ferdinando GARETTO

#### NOTE BIBLIOGRAFIA E APPROFONDIMENTI

- Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010;
- Legge 219/2017 del 14 dicembre 2017: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
- E. Bruera "Some Notes For Physicians Contemplating A Career In Palliative and Person-Centered Care" 2nd Edition, scaricabile online
- Harvey Max Chochinov: "Terapia della dignità - Parole per il tempo che rimane", Edizione Italiana, 2015 – Ed. Il Pensiero Scientifico Editore
- C. Saunders: "Vegliate con me. Hospice: un'ispirazione per la cura della vita". EDB, 2008
- Leget C. Retrieving the ars moriendi tradition. Med Health Care Philos. 2007 Sep;10(3):313-9. doi: 10.1007/s11019-006-9045-z. Epub 2007 Jan 11. PMID: 17216540.
- P. Mirabella "La vita dentro il morire - cure palliative, accanimento terapeutico, eutanasia", Cittadella, 2021
- G. Bersano – F. Garetto "Cure palliative – Hospice" in "Manuale di Bioetica Medica" (a cura di E.Larghero – G.Zeppegno) – Volume 2 – Effatà, 2023



# TESTAMENTO OLOGRAFO RETRODATATO

Anna Maria CUZZOCREA - avvocato

La sentenza n. 1154 del 14 luglio 2025 emessa dal Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, offre spunti di riflessione fondamentali in materia di impugnazione di disposizioni testamentarie, consolidando principi giurisprudenziali relativi all'onere della prova, all'autenticità e alla capacità naturale del testatore.

Il giudizio verteva sulla domanda promossa dall'attore per ottenere la declaratoria di nullità o, in via subordinata, l'annullamento di un testamento olografo datato 15.01.2016, a favore della convenuta. Le censure erano incentrate sul difetto di autografia, sull'incapacità naturale del de cuius al momento della testamenti factio e sulla captatio benevolentiae.

Il Tribunale affronta in via principale la contestazione relativa alla nullità del testamento olografo per difetto del requisito dell'olografia, come prescritto dall'art. 602, comma 1, c.c.

Viene ribadito il principio, chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. Un. n. 12307/2015), secondo cui, sebbene il testamento olografo rientri nell'alveo delle scritture private, la parte che ne contesti l'autenticità deve esperire la domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa, secondo i principi generali, il relativo onere della prova. Non è richiesta alla parte che intenda avvalersene alcuna dichiarazione formale, analogamente a quanto previsto per il disconoscimento ordinario delle scritture private.

Nel caso di specie, l'indagine tecnica demandata al Consulente Tecnico d'Ufficio ha permesso di accettare, con attendibilità scientifica, che l'intero testo del testamento olografo, inclusa la sottoscrizione, era effettivamente vergato dal de cuius. Il consulente ha specificato che l'intero testamento olografo risultava omogeneamente vergato con un unico strumento grafico (penna a sfera, inchiostrazione nera) ed era privo di ritocchi, ripassi, cancellature, chimico, fisiche, meccaniche o tracciati sottostanti.

Inoltre è stata respinta l'ipotesi avanzata dall'attore di un possibile intervento esterno ("mano guidata").

Il Tribunale ha ritenuto le conclusioni del CTU pienamente condivisibili notando che l'estrema limitatezza del campione sospetto (una sola lettera) rendeva tale possibilità "non concretamente sostenibile e dimostrabile in giudizio", qualificandola come un mero sospetto.

La sentenza si sofferma in modo significativo sulla domanda subordinata di annullamento per incapacità naturale del testatore ex art. 591, comma 2, n. 3, c.c. In particolare, viene ricordato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'incapacità naturale postula la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà. Dato che lo stato di capacità è la regola, l'onere di dimostrare l'eccezione dell'incapacità grava su chi impugna il testamento. Cruciale è la delimitazione temporale: la prova dell'incapacità deve riferirsi al momento esatto indicato nella scheda testamentaria (giorno, mese e anno). L'indagine sulle condizioni mentali del de cuius, sebbene precedente o successiva alla redazione, può fornire elementi utili, ma non può affermare per presunzione la persistenza dell'incapacità al momento della testamenti factio.

La fattispecie in esame presenta la peculiare problematica della retrodatazione del testamento. L'attore aveva dedotto che la scheda testamentaria fosse stata redatta in un momento successivo al 15.01.2016, quando le facoltà intellettive del de cuius erano peggiorate, e quindi retrodatata. Il CTU aveva riscontrato un peggioramento del livello grafomotorio nel testamento impugnato rispetto a firme apposte due anni e mezzo dopo (09.08.2018), rilevando segni di impunture, tetanizzazioni, minore velocità esecutiva e minore differenziazione pressoria. Il consulente aveva concluso che il tracciato testamentario, sebbene autografo, presentava un peggioramento tale da far ritenere che fosse stato apposto successivamente al 9.8.2018 e quindi retrodatato. Nonostante tale accertamento tecnico sulla non veridicità della data, il Tribunale ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente ad

annullare il testamento, in quanto per univoca giurisprudenza di legittimità "la parte che contesti la veridicità di un testamento olografo ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata di fornire la relativa prova, anche là dove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore che non emerge da elementi intrinseci della scheda testamentaria" (cfr. Cass. n. 22197/2017). Soprattutto, chi impugna il testamento non può limitarsi a dedurre genericamente una redazione "dopo il mese di agosto 2018". L'onere probatorio richiede di allegare e provare la diversa e specifica data (giorno, mese e anno) di effettiva redazione e, con riferimento a quel momento preciso, dimostrare che il testatore fosse del tutto incapace di intendere e di volere. Poiché tali allegazioni e prove, compresa la determinazione di una data precisa da parte del CTU, sono risultate del tutto mancanti, la domanda di annullamento per incapacità naturale è stata rigettata.

Infine, il Tribunale ha esaminato la domanda di annullamento per *captatio benevolentiae* ai sensi dell'art. 624 c.c.


Viene richiamato il consolidato orientamento secondo cui il dolo testamentario non si configura con semplici sollecitazioni, consigli o blandizie, bensì richiede la prova di mezzi fraudolenti (artifizi e raggiri), idonei,

in relazione alle condizioni del testatore, a trarlo in inganno e a deviare la sua volontà. È indispensabile la prova di mezzi fraudolenti che, tenuto conto dell'età, dello stato di salute e delle condizioni spirituali del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, creando in lui false rappresentazioni e orientando la sua volontà in senso difforme da quello che avrebbe spontaneamente scelto. Nel caso in esame, l'attore si è limitato ad asserire che il de cuius fosse "in completa balia della convenuta" e sottoposto a generiche "pressioni". Mancando la prova della sussistenza di specifiche condotte simulatorie, raggiri o induzioni idonee a invalidare la spontaneità dell'atto, anche la domanda di annullamento per dolo è stata respinta. La pronuncia del Tribunale di Siracusa evidenzia la severità con cui l'ordinamento giudiziario affronta le impugnazioni testamentarie, in particolare quando è invocata l'incapacità naturale in concomitanza con la retrodatazione del documento. È imprescindibile che la parte impugnante adempia all'onere qualificato di provare in modo specifico e circostanziato la vera data e l'assoluta incapacità del testatore in quel preciso momento, rafforzando così il principio del favore per la validità.

Anna Maria CUZZOCREA



# MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA E LE DONAZIONI



L'ultima edizione di questo volume dedicato alle successioni ereditarie e alle donazioni si presenta come uno strumento di lavoro particolarmente raffinato e aggiornato, pensato specificamente per rispondere alle esigenze concrete del professionista che si confronta quotidianamente con le

complessità di questa delicata materia giuridica.

La struttura dell'opera rivela una particolare sensibilità verso le esigenze pratiche dell'avvocato. L'inserimento di un formulario in ogni capitolo rappresenta un valore aggiunto significativo, permettendo al professionista di disporre immediatamente degli strumenti redazionali necessari per tradurre in pratica le nozioni teoriche acquisite. Le sezioni di sintesi e gli schemi sinottici, novità di questa edizione, testimoniano la volontà dell'autore di rendere il volume uno strumento di consultazione rapida ed efficace, senza sacrificare la profondità dell'analisi giuridica. L'aggiornamento merita particolare menzione per la sua completezza e attualità. L'opera incorpora orientamenti

fondamentali come quello espresso dalla Cassazione n. 9566/2024 in materia di donazione nulla e interversione del possesso, dimostrando come anche gli istituti apparentemente consolidati possano essere oggetto di evoluzione interpretativa. L'attenzione dell'autore si estende anche agli aspetti fiscali, con l'incorporazione delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024, che ha modificato significativamente la disciplina delle imposte di registro, successioni e donazioni.

Maggioli Editore - pag. 792  
ISBN 8891674265 € 84,00

## DIGESTA

D. 28, I, 6. GAIUS libro septimo decimo ad edictum provinciale. Qui in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non habet. adeo ut, quamvis pater ei permittat, nihilo magis tamen iure testari possit

Surdus mutus testamentum facere non possunt: sed si quis post testamentum factum valetudine aut quolibet alio casu mutus aut surdus esse cooperit, ratum nihilo minus permanet testamentum.

D. 28, I, 6. GAIO, nel libro diciassettesimo All'editto provinciale. Chi è in potestà del genitore non ha il diritto di fare testamento, al punto che, pure se il padre glielo permetta, nondimeno secondo il diritto non può testare.

Il sordo e il muto non possono fare testamento; se taluno, però, dopo avere fatto testamento, per malattia, o per qualsiasi altro accadimento, sia divenuto muto o sordo, nondimeno il testamento rimane valido.

## HERES

RIVISTA DI DIRITTO  
DELLE SUCCESSIONI

[www.celoni.it](http://www.celoni.it)

Torino, Corso Francia 92

Direttore responsabile:

Avv. Guido Celoni.

Redazione:

Avv. Antonio Bovino,

Avv. Anna Maria Cuzzocrea.

Reg. Trib. Torino n. 26  
del 3 giugno 2024

Editori:

Guido Celoni,

Antonio Bovino,

Anna Maria Cuzzocrea.